



COMUNE DI ARAGONA

Provincia di Agrigento

Corpo della Polizia Municipale

Ord. Nr. 73/P.M. Del 29/12/2018

R.U.D. n. 849 del 29/12/18

Oggetto: Ordinanza di divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda contenuta in bicchieri e bottiglie di vetro e in bottiglie o confezioni di vetro da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea, delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande, delle attività di commercio di prodotti alimentari ed in genere da tutte le forme di commercio che consentono la vendita di bevande in vetro, nel periodo 31 dicembre 2018 – 1 gennaio 2019

Il Sindaco

Autorità Locale di P.S.

PREMESSO che nella notte fra il 31.12.2018 e il 01/01/2019 risultano previsti i festeggiamenti del "Capodanno";

TENUTO CONTO che l'evento richiamerà sicuramente una moltitudine di persone che acquisterà bevande per il consumo in strada;

CONSIDERATO che per fronteggiare al meglio il grosso impatto sulla città richiesto dall'evento è necessario vietare la vendita e il consumo itinerante di bevande in contenitori di vetro o lattine;

EVIDENZIATO che l'abbandono dei contenitori di vetro e in lattina comporterebbe l'incontrollata diffusione di oggetti che possono costituire pericolo per l'incolumità pubblica;

RITENUTO, pertanto, necessario individuare misure idonee ad impedire il verificarsi di episodi pericolosi per l'incolumità di chi vorrà partecipare ai festeggiamenti, vietando in tutta la città il consumo itinerante oltre che la somministrazione e la vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, degli operatori su area pubblica. degli esercizi commerciali in sede fissa e delle attività artigianali, consentendone la vendita e la somministrazione per asporto esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta:

CONSIDERATO inoltre che, particolarmente nella notte di capodanno, in concomitanza con manifestazioni pubbliche di festeggiamento, è tradizionalmente diffusa l'abitudine di consumare in luoghi aperti bevande normalmente contenute in lattine/bottiglie di vetro, che vengono poi abbandonate, con la conseguenza di possibili rischi per l'incolumità pubblica da uso improprio delle bottiglie, e dalla presenza di cocci di vetro su strade e marciapiedi;

Visti: gli articoli 50 e 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n.267/2000 così come modificati dal D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, (disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città) il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

1. che, per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in occasione del capodanno 2019, dalle ore 19,00 del 31 dicembre alle ore 06 del 1 gennaio 2019, su tutto il territorio comunale, è **vietata** la vendita per asporto di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea, delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande ed in genere da tutte le forme di commercio che consentono la vendita di bevande in contenitori di vetro.
2. di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande solo contenitori in plastica sia: all'interno del locale, sulle proprie pertinenze esterne private e/o sulle pertinenze esterne su suolo pubblico debitamente autorizzate.
3. è vietato l'abbandono da parte di chiunque di contenitori vuoti, lattine e bottiglie di vetro, la loro rottura e l'abbandono dei cocci in aree pubbliche o ad uso pubblico.
4. di esporre in modo visibile dal pubblico, mediante idonea cartellonistica, il presente divieto.

Resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica .

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:

- o al Comando Stazione Carabinieri di Aragona
- o al Comando della Polizia Municipale;

Gli Ufficiali e Agenti della Polizia Municipale e dei Organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del Codice della Strada sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00, come stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto:
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Sicilia, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on-line di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on-line di questo Comune.

Dalla Residenza Municipale

Il Sindaco
Autorità Locale di P.S.
F.to Giuseppe Pendolino

originale firmato agli atti